

Bilanci alla resa dei conti

Prime assemblee entro il 30/4

Pagina a cura
di LUCIANO DE ANGELIS

Entro il prossimo 30 aprile, ossia entro 120 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio le società di capitali, con esercizio coincidente con l'anno solare, devono provvedere all'approvazione del bilancio di esercizio 2014. Attraverso la seconda convocazione tale approvazione potrebbe avvenire entro il 30 maggio. I termini possono essere prorogati anche al 29 giugno ma a condizione che tale possibilità sia prevista nello statuto e sussistano esigenze connesse con la struttura o l'oggetto della società. Il differimento è altresì consentito alle società tenute al bilancio consolidato. In molti casi, l'assemblea chiamata all'approvazione dei bilanci decide anche in merito al rinnovo degli organi sociali. Nel caso di mancata approvazione, la maggior parte dei registri delle imprese non accettano il deposito del progetto di bilancio.

A chi spetta la convocazione, ordini del giorno e approvazione. Il primo comma dell'art.2479-bis c.c. dispone che nell'atto costitutivo debbano determinarsi i modi di convocazione dell'assemblea dei soci, i quali devono assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. L'assenza di una disciplina specifica sul tema evidenzia l'ampia autonomia dell'atto costitutivo attraverso cui si potrà attribuire lo specifico potere a singoli componenti del consiglio di amministrazione, all'organo nella sua collegialità oppure a una minoranza qualificata di soci o addirittura ciascun socio (mass. Notariato triveneto I.B. 27, 2010). Qualora l'atto costitutivo nulla disponga, nelle spa l'assemblea può sempre essere convocata dal 10% dei soci (art. 2367, comma 1, c.c.) mentre nelle srl, giurisprudenza (trib. Milano 12/3/2013; trib. Milano 7/5/2012; trib. Napoli 13/7/2011) e prassi professionale (Notariato Triveneto I.B. 27, 2010), ritengono che possa legittimamente essere convocata da ciascun amministratore o, da 1/3 del capitale sociale, in quanto i singoli amministratori e la minoranza dei soci sono legittimate a portare all'attenzione dell'assemblea argomenti che ritengono opportuno vengano decisi dall'assemblea dei soci, che quindi può sempre a riguardo essere convocata dai soci di minoranza qualificata.

Le modalità e i tempi di convocazione. In merito alle modalità di convocazione dell'assemblea, non pare dubbio che oltre alla lettera raccomandata essa possa le-

Le ragioni per lo slittamento del bilancio

Le complessità legate alla struttura della società	Particolari esigenze legate all'oggetto della società	Cause di forza maggiore che attengano alla struttura della società
Società dotate di strutture organizzative particolarmente complesse, ove necessitano tempi lunghi per l'acquisizione, la trasmissione e l'elaborazione dei dati che hanno quindi problematiche simili a quelle delle società che consolidano il bilancio; un mutamento dei criteri di rilevazione delle operazioni (recepimento degli IAS); variazione del sistema informatico (solitamente effettuato a partire dall'inizio d'anno)	Società che operano in settori particolari; in agricoltura, per esempio, se si conferisce la propria produzione a una cooperativa o a un consorzio può far sì che alcuni elementi reddituali siano determinabili solo dopo che il consorzio o la cooperativa abbiano approvato il loro bilancio; società che operano in edilizia, che hanno la necessità di approvare gli stati di avanzamento lavori da parte del committente (specie per cantieri all'estero)	Furti, incendi, alluvioni... nonché decesso o grave malattia dell'amministratore unico nei giorni in cui doveva essere redatto il progetto di bilancio; dimissioni del responsabile amministrativo in prossimità della redazione del progetto di bilancio

gittimamente avvenire, previa una espressa previsione nell'atto costitutivo in tal senso, mediante telegramma, fax o posta elettronica, ovvero attraverso tutte quelle metodologie che consentano di verificare e conservare la prova della ricezione del messaggio stesso. In tal senso, nel caso di invio mediante e-mail sarà opportuno attivare, nella fase di spedizione della posta, la funzione di richiesta di avvenuta lettura da parte del destinatario. In caso di mancata previsione di specifiche disposizioni nell'atto costitutivo, il metodo classico resta quello della raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza. La Cassazione a sezione unite (Cass. ss.uu. n. 23218 del 14/10/2013) ha chiarito un dubbio attinente ai tempi di convocazione dell'assemblea nelle srl. A riguardo è stato precisato che quando l'atto costitutivo della società a responsabilità limitata non contenga una disciplina diversa, deve presumersi che l'assemblea dei soci sia validamente costituita ogni qual volta i relativi avvisi di convocazione siano stati spediti agli aventi diritto almeno otto giorni prima dell'adunanza (o nel diverso termine eventualmente in proposito indicato dall'atto costitutivo). Tale presunzione può essere vinta solo nel caso in cui il destinatario dimostri che, per causa a lui non imputabile, egli non ha affatto ricevuto l'avviso di convocazione o l'ha ricevuto così tardi da non consentirgli di prendere parte all'adunanza. Da segnalare che, per le spa chiuse, la dizione letterale dell'art. 2366, comma 3 c.c. secondo il quale l'assemblea deve essere convocata mediante «avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea», parrebbe disporre diversamente. Sul tema tuttavia esistono diverse posizioni, dottrinali e giurisprudenziali. Per una equiparazione alle regole delle srl (e quindi per far decorrere gli otto giorni dalla spedizione), Not. naz. studio n. 15/2013 e massima n. 11 del consiglio notarile di Milano, nonché trib. Milano 23/1/2012, mentre per una interpretazione maggiormente basata sulla literalità dell'art. 2366 c.c. che sembrerebbe propendere per far sì che siano necessari almeno otto giorni fra ricezione e concreta tenuta dell'assemblea (trib. Milano 3/5/2006). Il dpr 11/2/2005 n. 68 in tema di posta certificata ritiene la mail «inviata» quando perviene nella casella di posta elettronica ubicata nel server dell'internet provider del destinatario.